REGOLAMENTO (CE) N. 2645/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1994

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal reglamento (CE) n. 1869/94 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1586/94 (6), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione applicabile nei settori dei cereali e del riso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/93 è fissata a 64,66 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (*) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7. (*) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112. (*) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 5.